



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sezione II Civile

Riunita in camera di consiglio in persona di:

Dott.ssa Maria Cristina Salvadori

PRESIDENTE

Dott.ssa Bianca Maria Gaudio

CONSIGLIERE

Avv. Donato Vigezzi

GIUDICE AUSILIARIO - relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al ruolo con n. [REDACTED], trattenuta in decisione all'udienza del 16/02/2022 e promossa da:

[REDACTED], in personale del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] del foro di Ravenna, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo legale, in Ravenna [REDACTED] come da delega a margine dell'atto di citazione di primo grado

- appellante-

contro

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. prof. Alberto Gamberini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED] come da delega allegata alla comparsa di costituzione e difesa del giudizio di appello

- appellata -

In punto: appello proposto per la parziale riforma della sentenza [REDACTED] emessa dal Tribunale di Ravenna, non notificata, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 10.10.2016.

Conclusioni della parte appellante [REDACTED]

“Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, respinta ogni altra istanza, riformare parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna n.1172/2016 e, per l’effetto, accogliere il presente appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:

- accertare e dichiarare che la società [REDACTED] in persona del [REDACTED] debitrice verso l’ [REDACTED] della somma di €. 60.705,35 o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per le motivazioni di cui alla narrativa.

Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovuta come per legge”.

Conclusioni di parte appellata [REDACTED]

“Voglia l’Ill.ma Suintestata Corte, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Dichiarare tamquam non esset e/o nullo e/o inammissibile e/o improcedibile l’appello e l’azione avversa per i motivi di cui narrativa;

Senza che ciò comporti accettazione del contraddittorio, in via del tutto subordinata e teorica,

respingerlo in ogni caso in quanto infondato in fatto e in diritto;

In ogni caso conseguentemente confermare l'impugnata sentenza;

Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% spese generali, IVA CPA come per legge anche del presente grado di giudizio".

la Corte

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere avv. [REDACTED] udita la lettura delle conclusioni rese dai procuratori delle parti; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società [REDACTED] conveniva in giudizio la società [REDACTED] nonché la società [REDACTED] in concordato preventivo, chiedendo al Tribunale di Ravenna di accertare che nulla fosse dovuto ad [REDACTED] in relazione al credito portato dalla fattura n.1289/2011 emessa da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] per la somma complessiva di €.210.540,00. Credito ceduto da [REDACTED] a [REDACTED], la cui cessione veniva notificata alla debitrice [REDACTED] in data 17/2/2012.

In subordine, [REDACTED] chiedeva venisse accertato e dichiarato che era debitrice verso [REDACTED] per la somma di € 35.391,96, in base alla regolazione del credito originario portato dalla fattura 1289/2011, in via compensativa, e con pagamenti parziali, avvenuta *medio tempore*, o della diversa somma ritenuta di giustizia e, conseguentemente, condannare [REDACTED] a corrispondere, in pre-deduzione, alla società [REDACTED] la somma di € 35.391,96 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze professionali oltre IVA e CPA.

██████████ in concordato preventivo restava contumace, mentre si costituiva in giudizio la convenuta ██████████ contestando la domanda attorea e chiedendo, in via principale, il rigetto delle avverse domande. In via riconvenzionale, ██████████ chiedeva di dichiarare ██████████ tenuta, quindi condannarla, al pagamento della somma pari ad €. 87.000,00 oltre interessi, nonché condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. ██████████ sosteneva in particolare di aver acquistato il credito portato dalla fattura emessa da ██████████ ed ammetteva che al momento della notifica della cessione il credito stesso si era ridotto ad €.87.000 per effetto di precedenti pagamenti e compensazioni, e contestava ogni ulteriore riduzione invocata dall'attrice.

All'udienza del 18.06.2014 il Giudice non ammetteva le prove per testi richieste da parte attrice ritenendole inammissibili in quanto aventi ad oggetto circostanze di fatto già oggetto di prova documentale.

All'udienza del 09.03.2016 venivano precisate le conclusioni ed il Tribunale con sentenza n. ██████████ respingeva la domanda di accertamento negativo del credito proposta da ██████████ condannava ██████████ al pagamento in favore di ██████████ della somma di €. 87.000,00, oltre gli interessi legali dal 17.02.2012, data di notifica della cessione di credito, al saldo effettivo. Il Tribunale condannava ██████████ in concordato preventivo al pagamento in favore di ██████████ della somma di €. 51.608,04, e condannava ██████████ a rifondere ad ██████████ le spese del giudizio che liquidava in €.7.254,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, compensando interamente le spese di lite tra ██████████ in liquidazione in concordato preventivo, respingendo infine la domanda di risarcimento ex art. 96 cpc proposta da ██████████ nei confronti di parte attrice.

██████████ impugnava la sentenza di primo grado con atto ritualmente notificato in via telematica in data 10/4/2014 ed iscritto a ruolo in data 18/4/2017, con unico motivo con il quale contestava l'erroneità della motivazione della sentenza appellata nella parte in cui *"Il Tribunale di Ravenna, dopo aver ritenuto pienamente provato l'accordo di compensazione de qua, ha rigettato la domanda attorea ritenendo inopponibile alla banca cessionaria, ex art. 1248, comma 2 c.c., la totalità dei crediti vantati da ██████████ e ciò*

sull'errato presupposto che l'effetto estintivo della compensazione si produrrebbe solo alla scadenza trimestrale "...perché solo in quel momento si verifica la coesistenza di reciproci crediti aventi tutti i requisiti de cui all'art. 1243 c.c. (compresa l'esigibilità)..." (pag.5 atto di appello)

Si costituiva nel giudizio di appello la sola Intesa [REDACTED], che chiedeva il rigetto dell'appello in quanto inammissibile per difetto di legittimazione attiva della [REDACTED] in quanto estinta per incorporazione ad altra società [REDACTED] e cancellata dal Registro delle Imprese in data 30/12/2014, prima di incardinare il giudizio di appello. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e diritto.

All'udienza del 16/02/2021, tenutasi secondo le modalità di cui all'art.83 comma 7 lett.h) DL. [REDACTED] la Corte dava atto del deposito ad opera delle parti del giudizio delle note scritte con la precisazione delle rispettive conclusioni e tratteneva in decisione la causa, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente affrontata l'eccezione di nullità, inammissibilità dell'atto di appello proposta da [REDACTED] [REDACTED], in ragione dell'intervenuta estinzione della società appellante a causa della fusione per incorporazione con altra società incorporante [REDACTED] con cancellazione dal Registro delle Imprese, avvenuta in data 30/12/2014. Cancellazione documentata dalla società appellata con il deposito di visura camerale (doc.3 fasc. appello [REDACTED]), circostanza di fatto non contestata dall'appellante.

La società appellante, in sede di comparsa conclusionale depositata per il presente giudizio, rileva in proposito che la ***"fusione della società [REDACTED] nella società [REDACTED] non determina un effetto estintivo della società incorporata, bensì un effetto evolutivo modificativo, che lascia la legittimazione della società incorporata con quella della società incorporante, la quale potrebbe, ai sensi dell'art. 2504 c.c., costituirsi in giudizio. In tal senso si è espressa la Suprema Corte proprio in relazione alla presunta***

inammissibilità dell'appello proposto dalla società incorporata, che invece è stato ritenuto ammissibile: <<in tema di fusione per incorporazione, l'art. 2504 bis c.c. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda non estintiva ma evolutivo-modificativa che comporta un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente ma non la creazione di un nuovo ente distinto dal vecchio, sicché è ammissibile l'appello proposto nei confronti della società incorporata, la quale, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla vicenda modificativa nella incorporante>>" (Cass. Civ. Sez. V Ord., 12/02/2019, n. 4042)" pagg. 2-3 comparsa conclusionale [REDACTED]

La tesi proposta dalla società appellante richiama un orientamento giurisprudenziale recentemente superato dalla stessa Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, con la sentenza n.21970/2021 ha stabilito che la fusione realizza una successione a titolo universale, al pari della successione *mortis causa*. **La fusione produce quindi l'estinzione della società incorporata e la contestuale sostituzione a quest'ultima nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici che facevano capo ai soggetti incorporati.**

Si richiama in proposito la disposizione introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 2003 (art.2504-bis c.c.), rubricata "Effetti della fusione", a mente della quale "**La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione**".

In proposito, la Corte di Cassazione, nel precedente a Sezioni Unite appena richiamato, ha evidenziato che "è perfettamente condivisibile l'idea che l'espressione <<proseguendo in tutti i rapporti>> non autorizzi a ritenere che il soggetto incorporato non sia estinto; ed, anzi, in forza del diritto positivo, in particolare processuale, è proprio il contrario, laddove la norma del codice di rito sancisce che <<il processo è

proseguito>> ad opera o nei confronti di chi ha assunto tutti i rapporti della parte venuta meno: il quale, nell'usuale linguaggio giuridico, viene denominato successore universale” (Cass. Civ. SS.UU. n.21970/2021).

Pertanto, dal punto di vista degli effetti processuali, la successione dell'incorporante nei rapporti giuridici dell'incorporata comporta la legittimazione attiva e passiva dell'incorporante con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata. La società incorporata perde quindi la propria autonoma legittimazione processuale, sia attiva sia passiva, non potendo avviare un giudizio in persona del suo legale rappresentante. In proposito, la Corte di Cassazione sottolinea, in chiave di paradosso a commento della tesi contraria patrocinata dall'appellante, che sebbene ***“la scelta del legislatore della riforma societaria è stata quella, drastica, dell'estinzione dell'ente dopo la cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2495 c.c., per la fusione si pretenderebbe il contrario, quanto alla società incorporata o fusa, che pur abbia provveduto - a seguito dell'iscrizione dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504 c.c. - alla cancellazione dal registro delle imprese”*** (Cass. Civ. SS.UU. n.21970/2021).

La Suprema Corte ha pertanto respinto l'orientamento sostenuto dall'appellante che riteneva la fusione un fenomeno di vita delle società, ben distinta dalla estinzione e dalla successione. Dal ragionamento sin qui seguito discende che se, con cancellazione dal registro delle imprese, tutti i rapporti passano *ex lege* ad altro soggetto, vale a dire alla società incorporante o risultante dalla fusione, quello originario in essere con la società incorporata si estingue.

Ed in effetti è ancora la Corte di Cassazione a rilevare che *“Se, quanto ai rapporti giuridici, provvede l'art. 2504-bis c.c., chiarendo che essi proseguono tutti in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, quale successore per legge esplicitamente identificato, si ha, nel contempo, che le persone fisiche (soci, esponenti aziendali, dipendenti) perdono il loro ruolo originario (derivando la loro sorte dal progetto di fusione) e le persone giuridiche - diverse dalla incorporante o risultante dalla fusione - si estinguono. Cessano, infatti, per la società incorporata, la sede sociale, la denominazione, gli organi amministrativi e di*

controllo, il capitale nominale, le azioni o quote che lo rappresentano, e così via; in una parola, la primigenia organizzazione di dissolve e nessuna situazione soggettiva residua. Ora, se nessuna posizione giuridica soggettiva residua in capo alla società incorporata, non ha significato affermare la permanenza di un soggetto, privo di rapporti o situazioni soggettive di sorta nella propria sfera giuridica, ivi compreso quello con chi lo rappresenti o determini; la sua permanenza nell'ambito dell'ordinamento giuridico, senza poter essere titolare di posizioni giuridiche soggettive attive e passive, si ridurrebbe a quella di un'entità astratta” (Cass. Civ. SS.UU. n.21970/2021).

Alla luce di quanto esposto, al soggetto estinto per fusione non è consentito intraprendere un giudizio, in quanto una società ormai estinta non è soggetto di diritti e non ha la capacità e la legittimazione processuale per farli valere, dal momento che in tali diritti è succeduta la società incorporante o risultante dalla fusione. Ove la società incorporata (ed estinta) abbia intrapreso un giudizio, come è avvenuto nel caso in esame, ciò è avvenuto in forza di una valutazione e di una scelta operate dai precedenti organi societari ormai estinti con la società incorporata. Invero, la scelta di intraprendere un giudizio spetta invece all'esclusivo titolare di tali diritti, vale a dire alla società incorporante, per mezzo del suo legale rappresentante. Se da un lato il perdurare dei rapporti facenti capo al soggetto incorporato giustifica e legittima il soggetto incorporante o unificato ad agire in giudizio per tutelarli, al fine di vedere realizzate le sue pretese, dall'altro non consente però alla società incorporata o fusa di farli valere essa stessa agendo direttamente in giudizio.

Nondimeno, la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito *“che la facoltà concessa ad ogni interessato di intervenire nel processo, pendente tra altri soggetti, per far valere un diritto proprio nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse, sussiste indipendentemente dalla effettiva esistenza, nel soggetto che ha inizialmente proposto la domanda giudiziale, delle condizioni necessarie all'esperimento di essa, sicchè il soggetto legittimato ad intervenire può sostituirsi al non legittimato, anche nel corso del processo, nell'esercizio dell'azione giudiziale. Ciò in quanto il rapporto processuale, che si costituisce mediante*

l'intervento della parte legittimata a far valere la pretesa avanzata in giudizio da un soggetto carente della legittimazione attiva, non dipende dalla sorte dell'originario rapporto costituito dall'attore, poiché il vero legittimato rispetto all'oggetto della lite, della quale è parte il non legittimato, ha una posizione sostanziale autonoma, con la conseguenza che la sorte del rapporto processuale posto in essere mediante l'intervento non è subordinata a quella dell'originario rapporto su cui si è innestato (cfr. Cass. 26 marzo 2010, n. 7300; Cass. 24 dicembre 1993, n. 12777; Cass. 13 dicembre 1990, n. 11828)" (Cass. Civ. SS.UU. n.21970/2021).

Nel caso in esame, la società incorporante [REDACTED] non è intervenuta o non ha comunque inteso intervenire volontariamente nel giudizio in corso: pertanto, va accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'appellante e la conseguente inammissibilità dell'appello.

Risulta pertanto fondata l'eccezione preliminare avanzata dalla difesa della società appellata, avente ad oggetto l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione attiva della società appellante in quanto estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese in data 30/12/2014, a motivo della fusione per incorporazione ad altra società avvenuta prima dell'avvio del presente giudizio di appello notificato in via telematica il 10/4/2017 ed iscritto a ruolo in data 18/4/2017 .

Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del grado, tenuto conto dell'avvenuto consolidamento, nel corso del presente giudizio, con la sentenza delle Sezioni Unite Civili n.21970/2021, dell'orientamento giurisprudenziale opposto a quello sostenuto da parte appellante, consolidamento di cui si è dato conto nella parte motiva della presente pronuncia.

PQM

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di [REDACTED] in persona del

legale rappresentante pro-tempore per la riforma della sentenza n. [REDACTED] emessa dal Tribunale di
Ravenna:

- 1) Dichiara inammissibile l'appello
- 2) Spese compensate

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna del 29 aprile 2022

Il Giudice Ausiliario relatore

Avv. Donato Vigezzi.

Il Presidente

dr.ssa Maria Cristina Salvadori